

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA NEI SITI DI RETE NATURA 2000 (SIC E ZPS) DEL TERRITORIO
LOMBARDO, PER I QUALI IL CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO È STATO INDIVIDUATO ENTE GESTORE**

(ai sensi dell'allegato C della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 8 agosto 2003, n. 7/14106, e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento:

1. disciplina le procedure semplificate di Valutazione di Incidenza previste ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C alla D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003, per interventi di limitata entità;
2. individua le tipologie esemplificative di interventi che, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione dei siti in gestione, sono sottoponibili a procedura semplificata;
3. specifica i casi di esclusione dalla procedura di valutazione.

Art. 2 - Ambito generale di applicazione della Valutazione di Incidenza

1. La Valutazione di Incidenza rappresenta procedura di analisi preventiva, alla quale devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti di Rete Natura 2000, per verificarne gli eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito.
2. La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi che ricadono all'interno dei siti di rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
3. La procedura di valutazione si applica inoltre agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti di Rete Natura 2000 qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.
Sono da sottoporre in tal caso, a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza:
 - gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
 - gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive);
 - gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).
4. I progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza devono essere presentati all'ente gestore del sito, corredati, nel caso di procedura ordinaria, dal relativo studio di incidenza che individui e valuti gli effetti degli interventi sul sito interessato, in considerazione degli obiettivi di conservazione del medesimo. Lo studio di incidenza deve avere i contenuti minimi di cui all'allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, ed essere redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati. La valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. 357/1997 e

dell'art. 6, comma 5, della D.G.R. 7/14106/2003, è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento dello studio, del quale possono essere chieste una sola volta integrazioni; in tal caso il termine per la Valutazione di Incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'ente gestore.

5. Il presente regolamento si applica nello specifico in tutti i siti di rete Natura 2000, nel territorio della Regione Lombardia, per i quali il Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio è stato individuato ente gestore e, più precisamente, nei siti:

codice IT2040001 – SIC	“Val Viera e Cime di Fopel”;
codice IT2040002 – SIC	“Motto di Livigno – Val Saliente”;
codice IT2040004 – SIC	“Valle Alpisella”;
codice IT2040008 – SIC	“Cime di Plator e Monte delle Scale”;
codice IT2040009 – SIC	“Valle di Fraele”;
codice IT2040010 – SIC	“Valle del Braulio – Cresta di Reit”;
codice IT2040013 – SIC	“Val Zebrù – Gran Zebrù – Monte Confinale”;
codice IT2040014 – SIC	“Valle e Ghiacciaio dei Forni–Val Cedec–Gran Zebrù –Cevedale”
codice IT2040044 – ZPS	“Parco Nazionale dello Stelvio” - (settore lombardo)

Art. 3 - Esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di rete Natura 2000. Sono fatte salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti stessi.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma, la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 deve essere presentata all'ente gestore, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1), corredato di breve descrizione dell'intervento, di rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e di documentazione fotografica dell'area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi uno stralcio della documentazione progettuale, sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, non devono inoltre essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività, previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, non sono infine da sottoporre a valutazione gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
5. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, la dichiarazione potrà attestare l'appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o lo stralcio della documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della documentazione relativa all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, l'Ente gestore, potrà, valutate le caratteristiche dell'intervento, richiedere integrazioni ovvero l'attivazione delle procedure semplificate o ordinarie; in caso contrario, decorsi 30 giorni dalla consegna della dichiarazione di non incidenza dell'intervento, la medesima si intende acquisita, senza nessun ulteriore provvedimento espresso dell'Ente.

Art. 4 - Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, possono essere sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, riferibili a tipologie esemplificative individuate dagli enti gestori sulla base delle specifiche esigenze di conservazione di ogni sito.
2. L'Ente gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.
3. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
4. La procedura semplificata si può applicare nell'ambito delle tipologie esemplificative di interventi di cui al successivo articolo 5, secondo una delle seguenti modalità:

A - Autovalutazione di assenza di incidenza significativa

Il proponente l'intervento deve presentare all'ente gestore dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000, compilando l'apposito modulo (allegato 1) ed allegando relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente può respingere l'autovalutazione e richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.

Entro il termine – definito dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e dall'art. 6, comma 5, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 – di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'ente gestore del sito con apposito provvedimento prende atto della autovalutazione impartendo qualora necessario, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

B - Valutazione di Incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale.

Il proponente l'intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura all'ente gestore del sito di Rete Natura 2000, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1) ed allegando la documentazione progettuale, che dovrà contenere anche indicazioni sulla organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà prevedere anche l'individuazione dell'area di intervento su CTR 1:10.000 in rapporto con la delimitazione degli habitat di rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, l'Ente gestore può chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, altresì, la redazione di studio di incidenza assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria.

Entro il termine di 60 giorni – ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.P.R. 357/1997 e dell’art. 6, comma 5 dell’allegato C della D.G.R. 7/14106/2003 – l’ente gestore del sito si esprime in merito alla Valutazione di Incidenza.

5. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l’espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’ente gestore del sito.

Art. 5 - Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

1. Il seguente elenco deve considerarsi esemplificativo e non vincolante né esaustivo per l’Ente gestore del sito, cui resta sempre la facoltà di:
 - sottoporre le proposte d’intervento rientranti nelle tipologie esemplificative alla procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d’opera, qualora ritenuto opportuno;
 - sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell’elenco, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelati
 - impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo.
2. L’elenco potrà essere aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, ente gestore dei siti di rete Natura 2000.
3. I tagli e le altre attività selvicolturali, eseguiti in conformità alle previsioni dell’art. 3 o condotti nel rispetto delle prescrizioni tecniche dell’art. 48 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme forestali regionali, non sono soggetti a Valutazione di Incidenza. Gli interventi di ripuliture, utilizzazioni e altri tagli colturali in boschi posti all’interno della Zona di Protezione Speciale (coincidente con l’intero territorio lombardo del Parco), sino ad un prelievo massimo di 25 m³, possono essere condotti, se richiesto, anche nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, qualora l’individuazione delle piante o dell’area da sottoporre a taglio sia stata eseguita previo sopralluogo a cura del Consorzio Parco, non sia stata evidenziata la possibilità di negative incidenze sul sito e tale periodo sia espressamente indicato nel provvedimento di autorizzazione; si intende in tal caso formulata positiva Valutazione di Incidenza. Per tutti gli altri interventi forestali si potrà procedere a Valutazione con procedura semplificata.

1. Interventi edilizi:

1.a - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non ricadono nelle cause di esclusione dalla procedura di valutazione di cui al comma 6, art. 6, All. C della DGR 14106/2003;

1.b - Interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all’interno dei centri edificati. I centri edificati, ai fini del presente regolamento, sono da intendersi, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

1.c - Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia comportanti aumenti di superficie o di volume entro il 20% del preesistente;

1.d - Scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;

1.e - Realizzazione di spazi accessori nelle aree di pertinenza dei fabbricati, comprese eventuali pavimentazioni, entro una superficie massima di m² 100;

1.f - Realizzazione di altri manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti di contenuta dimensione, recinzioni, percorsi pedonali, pannelli solari ecc;

1.g - Realizzazione di opere di drenaggio nell'area di pertinenza dei fabbricati, finalizzati al loro consolidamento o manutenzione;

1.h - Realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche;

1.i - Realizzazione di piccoli manufatti quali fontanelle, piazzole, tavoli, panche, attrezzature per il gioco, cappellette votive ecc.

1.j - Realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, ecc., con esclusione di uso abitativo anche temporaneo;

2. Interventi sulla rete viaria e sentieristica

2.a - Sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la Valutazione d'Incidenza;

2.b - Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura; la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento; realizzazione di brevi tratti di protezione laterale; realizzazione di piazzole di scambio e di sosta; posa di segnaletica; ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;

2.c - Limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;

2.d - Rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;

2.e - Interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.

3. Interventi agronomico-forestali

3.a - Realizzazione di staccionate in legno e di piccole muracche a secco;

3.b - Realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;

3.c - Realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;

3.d - Realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti, ecc., per una superficie inferiore a mq 500;

3.e - interventi di gestione forestale che ai sensi delle norme forestali regionali devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza;

3.f - Impianti di gru a cavo provvisori per l'esbosco di prodotti forestali;

3.g - Interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria ed alla conservazione del bosco;

3.h – Interventi, previsti dai Piani antincendio boschivo che abbiano superato positivamente la Valutazione d’Incidenza, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole Valutazioni di Incidenza;

3.i - Interventi di bonifica agraria contenuti entro una superficie di m² 500, purché non effettuati su zone umide;

3.j - Interventi di decespugliamento ed altri interventi agronomici nei pascoli, purché previsti da piani di assestamento che abbiano superato positivamente la valutazione d’incidenza;

3.k - Piccole opere di attingimento e distribuzione idrica provvisorie, per uso agricolo e d’alpeggio.

4. Altri interventi

4.a - Piccole sistemazioni di corsi d’acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l’impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;

4.b - Impianti di illuminazione o di emissione sonora di limitata entità, all’interno dei centri abitati od in prossimità dei fabbricati;

4.c - Manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili;

4.d - Sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;

4.e - Interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;

4.f - Interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti;

4.g - Interventi di manutenzione ordinaria agli impianti sciistici esistenti, alle opere accessorie ed alla rete di innevamento;

4.h - Scavi per sondaggi geognostici e simili;

4.i - Prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;

4.j - Prelievo di piccoli quantitativi di materiale lapideo per interventi edilizi autorizzati all’interno del territorio del Parco;

4.k - Restauro di manufatti della Prima Guerra Mondiale purché preventivamente autorizzati ai sensi della normativa in materia;

4.l - Attività di campeggio in aree autorizzate, compresa realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere provvisorio;

4.m - Manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a giorni 3 realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica esistente.

Art. 5 – Interventi da sottoporre anche ad autorizzazione o nulla osta dell’Ente Parco

1. Qualora l’intervento da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza, ordinaria o semplificata, debba ottenere - ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - l’autorizzazione o il nulla osta del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, la richiesta di valutazione potrà essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione o nulla osta, con

riferimento agli elaborati (relazioni tecnico-descrittive, tavole grafiche e cartografiche, documentazione fotografica) a questa ultima allegati.

2. In tal caso, il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio potrà esprimersi nel merito della Valutazione di Incidenza con il medesimo provvedimento finale di autorizzazione o diniego del nulla osta o autorizzazione dell'intervento.